

R E G I O N E A B R U Z Z O
CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA "D" CON PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO ESPERTO PER L'ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA E LEGISLATIVA"

ART. 1
OGGETTO

1. E' indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria "D" (accesso D3) con profilo professionale di "Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa", presso gli uffici del Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in L'Aquila.
2. Uno stralcio dei contenuti del profilo oggetto della selezione è riportato **nell'allegato "A"**.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alla "Disciplina dell'accesso agli impieghi del consiglio regionale" approvata con Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 105 del 3 agosto 2001, e modificata con deliberazione U.P. n. 76 del 20 giugno 2007 di seguito denominata più semplicemente "Regolamento sugli accessi".
4. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio formazione e gestione procedure selettive.

ART. 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali e specifici:
 - a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore agli anni 18;
 - c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - d) non essere stati destituiti dall'impiego, dichiarati decaduti, dispensati ovvero licenziati disciplinarmente da una pubblica amministrazione.
 - e) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciato in base al vecchio ordinamento;
 - diploma di laurea specialistica rilasciato secondo il nuovo ordinamento appartenente alle seguenti classi: **22/S – 102/S**;
2. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
3. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 3 DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, il candidato deve indicare e/o dichiarare:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni comunicazione;
 - b) la procedura di selezione alla quale intende partecipare;
 - c) di possedere la cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea;
 - d) di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali;
 - f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari limitatamente ai candidati soggetti a tale obbligo in base alle disposizioni vigenti nel tempo;
 - g) il possesso del diploma di laurea di cui all'art. 2, comma 1, lett. e);
 - h) la lingua straniera (a scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo) sulla quale si intende essere esaminati durante il colloquio ai fini dell'accertamento della conoscenza;
 - i) l'eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio necessario per sostenere gli esami e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari;
 - j) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli espressamente indicati nell'art. 25 del regolamento sugli accessi (**Allegato "B"**).
2. In caso di diploma di laurea conseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea, la dichiarazione di cui alla lett. g) del precedente comma 1, deve essere integrata con la dichiarazione di essere in possesso del provvedimento di equiparazione del titolo di studio rilasciato ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 *ovvero* di aver presentato la richiesta di equiparazione, ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure.
3. Il candidato cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea deve inoltre dichiarare:
 - a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza armonizzando tale dichiarazione in relazione all'ordinamento vigente nello Stato stesso (in sostituzione della dichiarazione di cui alla lett. d) del precedente comma 1);
 - b) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. **La domanda deve essere firmata in calce a pena di esclusione. L'Invio della domanda attraverso la P.E.C. (Posta elettronica certificata) personale come specificato al comma 7 assolve anche all'obbligo della firma.**
5. **Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda, ad essa deve essere allegata – ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - copia fotostatica di un documento di identità. In caso di invio tramite P.E.C. (Posta elettronica certificata) il documento deve essere prodotto in formato PDF ed allegato al messaggio**
6. La domanda di selezione deve essere inoltrata a mezzo posta (raccomandata A. R.), oppure consegnata a mano, in busta indirizzata al Consiglio Regionale – Direzione

Attività Amministrativa – Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane – Via M. Iacobucci, 4 – 67100 L’Aquila, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.A. Le domande inviate oltre tale termine saranno escluse dalla selezione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante o la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall’ufficio del protocollo generale del Consiglio regionale. La busta dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica codice **IND. 006** La consegna a mano è consentita nei giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

7. **la domanda può essere inoltre inviata via mail da parte di tutti coloro che posseggono un indirizzo personale di P.E.C. – Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo servizio.personale@pec.crabruzzo.it**
8. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione, (Allegato “C”) completato da tutte le indicazioni e dichiarazioni richieste. Nel caso di inoltro della domanda via P.E.C. (Posta elettronica certificata) la stessa può essere alternativamente redatta in formato PDF ed allegata al messaggio, ovvero, scritta direttamente tramite l’editor di posta elettronica utilizzata rispettando, comunque, lo schema.
9. **Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese – nel contesto della domanda di ammissione alla selezione - in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà, si applicano le disposizioni dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000.**
10. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4

INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA, AMMISSIONE, ESCLUSIONE, RIAPERTURA DEI TERMINI.

1. Qualora dall’esame della domanda, la stessa risulti priva di una delle dichiarazioni attestanti i requisiti di ammissione, il responsabile del procedimento ne chiede integrazione all’interessato, fissandogli un termine non superiore a dieci giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine il candidato è escluso dalla selezione.
2. Sono esclusi dalla selezione, senza richiesta d’integrazione:
 - a) **i candidati che nella domanda di partecipazione abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulti in modo evidente la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali o specifici richiesti;**
 - b) **i candidati che non hanno firmato la domanda con la sola eccezione dell’inoltro tramite P.E.C. (Posta elettronica certificata);**
 - c) **i candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione attraverso una P.E.C. (Posta elettronica certificata) non corrispondente alla propria identità personale come rilevabile dal documento d’identità in formato PDF allegato.**
3. Alla verifica dei requisiti di ammissione dei singoli candidati che hanno presentato domanda in conformità a quanto prescritto dall’avviso o che l’abbiano successivamente integrata ai sensi del precedente comma 1, provvede la competente struttura della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale che, con atto del Dirigente, formula l’elenco degli ammessi. I candidati che hanno dichiarato, ai sensi del comma 2

del precedente art. 3, di aver presentato richiesta per l'equiparazione del titolo di studio, sono ammessi con riserva.

4. L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti dal bando, può essere disposta in ogni momento con atto motivato del dirigente competente in materia di personale. La decisione è comunicata ai candidati.
5. Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, sentito il Direttore, può disporre la riapertura dei termini fissati nel bando per la presentazione delle domande, per una sola volta, allorché alla data di scadenza sia stato presentato un numero di domande inferiore a due
6. Nei casi di cui al precedente comma 5, ai candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione entro i termini originari, è consentito di integrare la domanda stessa entro i nuovi termini.

ART. 5 COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

1. Notizie in ordine alla sede ed al calendario di svolgimento delle prove d'esame saranno pubblicate sul B.U.R.A. Speciale Concorsi e sul sito internet del Consiglio regionale (<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/>) **il giorno 28 luglio 2010.**
2. Le notizie pubblicate ai sensi del comma 1 assolvono ad ogni obbligo di comunicazione dell'Amministrazione nei confronti dei candidati ai quali fa carico l'onere di acquisire le informazioni di che trattasi.

ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 13 del regolamento sugli accessi, la Commissione esaminatrice è così composta:
PRESIDENTE un Dirigente in servizio presso l'Amministrazione regionale
COMPONENTE un esperto (interno o esterno) in tecnica legislativa
COMPONENTE un esperto in tecniche di valutazione e selezione del personale
SEGRETARIO un dipendente di categoria D.
2. La Commissione così composta è nominata dal Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, con proprio atto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul BURA.
3. In occasione della prova orale, la Commissione è integrata con uno o due docenti in lingua straniera, in funzione della lingua scelta dai candidati che saranno ammessi al colloquio, e con un esperto informatico.
4. Alla nomina dei membri aggiunti provvede, con proprio atto, il Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, almeno 15 giorni prima della data fissata per il colloquio.

ART. 7 PROVE D'ESAME

1. Le prove d'esame si articolano in due prove scritte di natura tecnica ed un colloquio. A ciascuna prova è riservato un punteggio di 30/30. Sono ammessi al colloquio i candidati che in ciascuna prova scritta avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30.

2. **1^ PROVA SCRITTA:** la prima prova scritta è rivolta ad accertare la preparazione del candidato in ambito giuridico - legislativo. Essa consisterà nella redazione di un elaborato, concernente l'illustrazione e l'approfondimento di tematiche di natura complessa nelle seguenti materie a scelta della Commissione: Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo e Diritto Regionale.
3. **2^ PROVA SCRITTA:** la seconda prova scritta è finalizzata a verificare, la capacità del candidato nella risoluzione di problemi connessi alla valutazione tecnico-giuridica dei testi normativi, alla loro corretta redazione ed analisi con l'applicazione della normativa in uso. Essa consisterà nella elaborazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) di una proposta di legge con suggerimenti di revisione del testo e una sua eventuale riscrittura secondo le regole di tecnica legislativa.
4. **COLLOQUIO:** il colloquio è finalizzato ad accertare l'idoneità professionale e culturale del candidato ed a verificarne, in particolare, le capacità di analisi, controllo e valutazione e l'attitudine all'assolvimento di compiti caratterizzati da elevato livello di autonomia e responsabilità. Esso verterà essenzialmente sull'approfondimento delle materie oggetto della 1^ prova scritta e sui seguenti argomenti:
 - Regioni: origini ed evoluzione;
 - La potestà legislativa delle regioni a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, alla luce della prevalente giurisprudenza costituzionale in materia;
 - Analisi delle fonti: statali, regionali e comunitarie;
 - Trattamento giuridico degli atti normativi; le antinomie e criteri risolutivi, l'interpretazione;
 - Lo statuto della Regione Abruzzo, l'autonomia del Consiglio regionale ed il regolamento per il suo funzionamento;
 - Legistica;
 - Elementi di diritto civile, di diritto comunitario e ordinamento contabile della Regione;
5. Durante il colloquio, è previsto inoltre l'accertamento:
 - della conoscenza dell'utilizzo di apparecchiature informatiche, dei più comuni software di office automation e degli strumenti per accedere alle banche dati giuridiche;
 - della conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato nella domanda di ammissione.

ART. 8 GRADUATORIE

1. La Commissione esaminatrice conclude i propri lavori con l'approvazione della graduatoria di merito.
2. La graduatoria di merito deve essere compilata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio totale conseguito dai singoli candidati con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 25 del regolamento sugli accessi in conformità a quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione. La relativa documentazione è acquisita dalla competente struttura del personale, limitatamente a quei candidati per i quali il diritto di preferenza trova applicazione.
3. Per punteggio totale si intende la somma delle votazioni riportate dai candidati nelle singole prove d'esame.

4. E' dichiarato vincitore il candidato collocato al 1° posto nella graduatoria di merito.
5. La Commissione, terminati i propri adempimenti, trasmette gli atti al Dirigente competente in materia di personale il quale, previa verifica della regolarità del procedimento espletato dalla Commissione stessa, approva, con proprio atto, la graduatoria della selezione.
6. Il provvedimento di approvazione della graduatoria della selezione è pubblicato sul BURA.
7. Per l'utilizzo delle graduatorie si applicano le disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 33 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
8. Durante il periodo di validità della graduatoria, l'Amministrazione ha la facoltà di attingere alla graduatoria stessa per l'assunzione di personale a tempo determinato di corrispondente categoria e profilo secondo le modalità definite nell'art. 9 del Regolamento sugli accessi.

ART. 9

PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO

1. Gli aspiranti all'impiego presso il Consiglio regionale, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, devono presentare alla competente struttura del Consiglio regionale il certificato rilasciato da un medico della ASL, competente per territorio in relazione alla residenza, dal quale dovrà risultare che l'interessato possiede l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni correlate al posto da ricoprire ovvero, per i disabili, che lo stato invalidante dell'interessato è compatibile con le mansioni correlate al posto da ricoprire.

ART. 10

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

1. Entro 10 giorni dalla data che è a tal fine comunicata dalla competente struttura del Consiglio regionale, i vincitori devono, sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. Il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini di cui sopra, si considera rinunciario e subentra il candidato che immediatamente segue nell'ordine di graduatoria.
3. La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale.

ART. 11

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al personale assunto a tempo determinato con il profilo di "Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa" – cat. D – accesso D3, si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dai CCNL del Comparto Regioni-enti locali vigenti nel tempo. Il trattamento economico tabellare annuo lordo della Categoria D (accesso D3) è attualmente pari a Euro 24.338,14.

ART. 12
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione della selezione di che trattasi e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Con riferimento a tali trattamenti l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
3. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio formazione e gestione procedure selettive della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale con sede in L’Aquila, Via M. Iacobucci, 4.

ART. 13
PUBBLICAZIONE

1. Gli allegati da “A” a “C” formano parte integrante del presente bando, l’allegato D è finalizzato ad agevolare la comprensione dei riferimenti contenuti nel bando.

Allegato “A”	Contenuti del profilo di “Funzionario esperto per l’assistenza tecnico giuridica e legislativa”
Allegato “B”	Art. 25 “Titoli preferenziali” del regolamento sugli accessi
Allegato “C”	Schema di domanda di partecipazione
Allegato “D”	Articoli 38, 39, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

2. Il presente avviso di selezione, completo di tutti gli allegati, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

ART. 14
INFORMAZIONI

1. Per informazioni i candidati possono rivolgersi ai Funzionari del Servizio Organizzazione e Gestione risorse umane del Consiglio Regionale di seguito indicati:

		TEL.
Anna Cicchetti	Responsabile Ufficio Organizzazione Amministrativa	0862.644289
Cristina Marchesi	Responsabile Ufficio formazione e gestione procedure selettive	0862.644722

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Costanzi)